



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19

(Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 1° ottobre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 1 lett. g

La presente ordinanza disciplina:

- g. l'addebito delle spese ai richiedenti.

Art. 7 cpv. 4 e 5

⁴ Se sussistono dubbi sull'autenticità della documentazione presentata, l'emittente può:

- a. chiedere al richiedente di:
 - 1. comparire personalmente,
 - 2. presentare autenticazioni ufficiali della documentazione,
 - 3. presentare altre informazioni o altra documentazione necessaria per valutare la domanda;
- b. chiedere altre informazioni a servizi esteri competenti, nel rispetto dell'articolo 62 della legge del 28 settembre 2012² sulle epidemie.

⁵ Se nonostante i provvedimenti permangono dubbi sull'autenticità della documentazione, l'emittente può respingere la richiesta. In questo caso il richiedente non ha diritto ad alcun rimborso di un eventuale emolumento versato.

¹ RS 818.102.2

² RS 818.101

Art. 11 cpv. 1

¹ L'emissione e la revoca di certificati COVID-19 sono gratuite per il richiedente, fatti salvi i casi di cui al capoverso 2 e all'articolo 26a capoverso 3.

Art. 16 cpv. 2

² Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 che non può essere elaborato con la procedura automatizzata per l'emissione di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 8 deve comprendere la seguente documentazione:

- a. attestazione di un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:
 1. cognome, nome e data di nascita del richiedente,
 2. data e ora del prelievo del campione,
 3. nome e indirizzo del centro di test o dell'istituzione che ha effettuato il test;
- b. conferma della revoca dell'isolamento o conferma medica della guarigione rilasciata da un servizio competente che adempie compiti delle autorità, incluso il nome e l'indirizzo di questo servizio.

Art. 26a Sistema per la richiesta di certificati COVID-19 per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all'estero

¹ L'UFIT gestisce un sistema che può essere utilizzato per la presentazione delle richieste di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera b nonché per l'elaborazione e il disbrigo di tali richieste da parte degli emittenti.

² Il sistema attribuisce le richieste come segue:

- a. richieste di emissione di un certificato a una persona con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera: al Cantone di domicilio oppure, nel caso degli Svizzeri all'estero, all'ultimo Cantone di domicilio o, se la persona non è mai stata domiciliata in Svizzera, al Cantone del luogo di attinenza;
- b. richieste di emissione di un certificato a una persona che non rientra nella lettera a: al Cantone nel quale la persona trascorre o intende trascorrere la sua prima notte in Svizzera.

³ Per l'elaborazione delle richieste di emissione di un certificato a una persona di cui al capoverso 2 lettera b, la Confederazione riscuote anticipatamente dal richiedente un emolumento di 30 franchi. Alla fine di ogni trimestre, versa i proventi di tale emolumento al Cantone. Le richieste per le quali l'emolumento non è stato versato possono essere respinte. Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004³.

⁴ Le richieste sono conservate per 30 giorni, unitamente alla documentazione presentata e all'identificativo univoco del certificato, e successivamente cancellate dal sistema.

³ RS 172.041.1

Art. 32, rubrica

Costi dei sistemi d'informazione e delle applicazioni

II

La presente ordinanza entra in vigore l'11 ottobre 2021.

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr